

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4515 di Martedì 23 luglio 2019

# Che formazione è richiesta per addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi?

*La formazione richiesta dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi. Focus sulle indicazioni dell'Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008.*

Brescia, 23 Lug ? Nei **lavori in quota** l'esposizione al rischio di caduta dall'alto deve essere sempre protetta da adeguate misure di prevenzione e di protezione. E ricordando l'importanza dei **ponteggi** come opera provvisoria nelle attività di costruzione, è necessario garantire sia la sicurezza delle persone che sono addette al montaggio e smontaggio dei ponteggi, sia la sicurezza di chi il montaggio poi lo utilizzerà.

Torniamo dunque ad occuparci della **formazione** correlata ai lavori in quota, dopo aver presentato in un precedente articolo le indicazioni per i lavoratori che impiegano di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi. E lo facciamo facendo riferimento sia a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008 e dall'**Allegato XXI**, dello stesso decreto, recante "*Accordo Stato, Regioni e Province Autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota*".

Questi gli argomenti affrontati nell'articolo:

- Il decreto 81/2008 e il montaggio e smontaggio dei ponteggi
- L'allegato XXI e il percorso formativo
- Il programma minimo dei corsi

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[QS0019] ?#>

## Il decreto 81/2008 e il montaggio e smontaggio dei ponteggi

Riprendiamo alcune indicazioni tratte dall'**articolo 136** del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Articolo che prevede per il datore di lavoro non solo l'obbligo di assicurare che le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi fissi siano effettuate a regola d'arte e conformemente al "Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi" (PIMUS) ma anche che i lavoratori ricevano una formazione di carattere teorico-pratico adeguata e mirata alle operazioni previste.

Riprendiamo, a questo proposito, alcune parti dell'**articolo 136** (Montaggio e smontaggio) della Sezione V (Ponteggi Fissi) del Capo II (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota) del Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) del Testo Unico:

#### Articolo 136 - Montaggio e smontaggio

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

(...)

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

- a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
- b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
- c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
- d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio
- e) le condizioni di carico ammissibile;
- f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'ALLEGATO XXI.

## L'allegato XXI e il percorso formativo

Nell'Allegato XXI si segnala, come abbiamo già detto anche per i corsi per i lavori in fune, che la **partecipazione ai corsi** "deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori". Inoltre la formazione indicata è formazione specifica e **"non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori** e realizzata ai sensi dell'articolo 37" del D. Lgs. 81/2008.

La durata e i contenuti dei corsi sono poi **da considerarsi come minimi** e quindi "i Soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno decidere di organizzare corsi 'specifici' per lavoratori addetti e per preposti con rilascio di specifico attestato".



Veniamo dunque alla parte dell'allegato relativa ai **"Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori e preposti addetti al montaggio/ smontaggio/ trasformazione di ponteggi"**.

Dopo aver individuato i soggetti formatori, il sistema di accreditamento e i requisiti dei docenti, sono riportate alcune indicazioni sull'**organizzazione** e sui **requisiti minimi dei corsi**.

In ordine all'**organizzazione dei corsi di formazione**, nell'allegato si conviene sui seguenti **requisiti**:

- a. "individuazione di un responsabile del progetto formativo;
- b. tenuta del registro di presenza dei 'formandi' da parte del soggetto che realizza il corso;
- c. numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
- d. per le attività pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 5 (almeno 1 docente ogni 5 allievi); nel caso di solo 5 allievi (o meno di 5) sono richiesti comunque 2 docenti (un docente che si occupa delle attività teoriche e un codocente che si occupa delle pratiche);
- e. assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo".

Riguardo poi all'**articolazione della formazione** si indica che il percorso formativo è "finalizzato all'**apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza** le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi".

Tale percorso formativo è poi "strutturato in tre moduli della durata complessiva di 28 ore più una prova di verifica finale:

- a. Modulo giuridico - normativo della durata di quattro ore.
- b. Modulo tecnico della durata di dieci ore
- c. Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla)
- d. Modulo pratico della durata di quattordici ore
- e. Prova di verifica finale (prova pratica).

## Il programma minimo dei corsi

Rimandando alla lettura dell'allegato che si sofferma anche sulla metodologia didattica da privilegiare, veniamo, al **programma dei corsi** per lavoratori e preposti addetti al montaggio/ smontaggio/ trasformazione di ponteggi (28 ore):

- **Modulo giuridico - normativo** (4 ore):
  - Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni - Analisi dei rischi - Norme di buona tecnica e di buone prassi - Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri (2 ore)
  - Titolo IV, Capo II limitatamente ai "Lavori in quota" e Titolo IV, Capo I "Cantieri" (2 ore)
- **Modulo tecnico** (10 ore):
  - Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto (4 ore)
  - DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione (2 ore)
  - Ancoraggi: tipologie e tecniche (2 ore)
  - Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie (2 ore)
- **Modulo pratico** (14 ore):
  - Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG) (4 ore)
  - Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP) (4 ore)
  - Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP) (4 ore)
  - Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio (2 ore).

Si segnala che l'accertamento dell'apprendimento, "tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato da una Commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale".

Riguardo poi all'**aggiornamento** i datori di lavoro "provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento **ogni quattro anni**. L'aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici".

Concludiamo, infine, segnalando l' Interp ello n. 16/2015 del 29 dicembre 2015 che aveva per oggetto la "**risposta al quesito in merito alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico, e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e)**".

Nel documento la Commissione Interpelli indica che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi "deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall'Allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008", "anche al corso di formazione previsto all'art. 37, co. 7 del d.lgs. n. 81/2008" (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti).

*Scarica la normativa di riferimento:*

[Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)